



Ordinanza sull'approvvigionamento elettrico (OAEI)

Modifica del ...

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L'ordinanza del 14 marzo 2008¹ sull'approvvigionamento elettrico è modificata come segue:

Art. 8d cpv. 1 lett. b

I gestori di rete possono trattare i dati di misurazione e di base provenienti dall'impiego di sistemi di misurazione, di controllo e di regolazione per gli scopi seguenti:

- b. dati personali e dati di persone giuridiche in forma non pseudonimizzata, compresi i profili di carico con periodi di misurazione di 15 minuti e oltre:
 - 1. per la garanzia del rispetto delle condizioni di allacciamento di consumatori finali, produttori e gestori di impianti di stoccaggio,
 - 2. per la fatturazione:
 - della fornitura di energia,
 - del corrispettivo per l'utilizzazione della rete,
 - della remunerazione per l'impiego di sistemi di controllo e di regolazione in relazione con l'utilizzo della flessibilità.

Art. 18c

L'esenzione dall'obbligo di versamento del corrispettivo per l'utilizzazione della rete (art. 14a cpv. 1 e 3 LAEI) comprende anche i costi per le prestazioni di servizio relative al sistema, la riserva di energia elettrica secondo la OREI², il supplemento rete secondo l'articolo 35 LEn³ e i costi in relazione con gli articoli 14^{bis}, 15a e 15b LAEI.

¹ RS **734.71**

² RS **734.722**

³ RS **730.0**

Art. 18d cpv. 2

² Il rimborso a favore di impianti pilota e di dimostrazione (art. 14a cpv. 4 lett. c LAEL) comprende il corrispettivo per l'utilizzazione della rete versato, inclusi i costi per le prestazioni di servizio relative al sistema, per la riserva di energia elettrica secondo la OREI⁴ e per il supplemento rete di cui all'articolo 35 LEn⁵ nonché i costi in relazione con gli articoli 14^{bis}, 15a e 15b LAEL.

Art. 18e cpv. 1 lett. b n. 4

¹ La tariffa di rimborso per gli impianti di stoccaggio con consumo finale e per gli impianti di trasformazione corrisponde alla somma tra:

b. i costi per:

4. le misure di cui agli articoli 14^{bis}, 15a e 15b LAEL.

Art. 18h cpv. 2 lett. c e cpv. 3–5

² Un impianto è riconosciuto dall'UFE come impianto pilota e di dimostrazione se presenta caratteristiche tecniche od operative innovative e se:

c. con il nuovo impianto pilota e di dimostrazione la potenza totale di 200 MW (art. 14a cpv. 4 lett. c LAEL) non viene superata; ai fini dell'ordine di trattazione delle domande per la verifica della potenza totale è determinante la data di ricezione della domanda all'UFE.

³ *Abrogato*

⁴ *Abrogato*

⁵ L'UFE tiene un elenco pubblicamente accessibile con i dati relativi alla potenza totale di tutti gli impianti pilota e di dimostrazione per i quali è stata presentata una domanda di riconoscimento e lo aggiorna costantemente.

Titolo dopo l'art. 31p

Sezione 4h:**Disposizione transitoria della modifica del ...***Art. 31q*

Per le domande di riconoscimento come impianto pilota e di dimostrazione (art. 18h cpv. 2) che sono state presentate all'UFE prima dell'entrata in vigore della modifica del ..., si applica l'articolo 18h capoverso 2 lettera c se all'impianto:

a. non è ancora stato rilasciato alcun riconoscimento oppure

⁴ RS 734.722

⁵ RS 730.0

- b. è stato rilasciato un riconoscimento senza che sia stata presentata una domanda di rimborso.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2027.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, ...

Il cancelliere della Confederazione, Viktor
Rossi